



Reg. Ordinanze nr. 53 /2024

OGGETTO: PARZIALE RETTIFICA ORDINANZA N. 49/2024 E 51/2024 “DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE SUL PONTE IN LOCALITA' BRAIA E PRESCRIZIONI ACCESSO AL GUADO ALTERNATIVO

IL SINDACO

PREMESSO che con ordinanza sindacale n..49 del 10/10/2024 era stato prescritto di vietare il transito sul guado provvisorio predisposto in loc. Braia conseguentemente al danneggiamento del ponte di accesso alla borgata in caso di allerta arancione o superiore.

APPURATO che il suddetto guado è stato dimensionato per il transito della portata di piena deuecentennale.

APPURATO che risulta comunque necessario garantire le condizioni di sicurezza e nel contempo garantire la sicurezza della circolazione stradale e l'accesso ai servizi essenziali per i residenti in località Braia

VERIFICATO che il guado provvisorio costituisce unico accesso alla borgata.

VISTO l'art. 7, comma 1, del Codice della Strada, che conferisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti in caso di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni), che disciplina le modalità di esercizio delle competenze in materia di circolazione stradale;

VISTO l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), che sancisce la responsabilità del Sindaco in materia di protezione civile e tutela dell'incolumità pubblica;

CONSIDERATO CHE l'adozione della presente ordinanza si configura come atto dovuto e indifferibile, al fine di prevenire gravi pericoli per la pubblica e privata incolumità;

ORDINA

A parziale rettifica della precedente ordinanza n. 49/2024 e n. 51/2024 il divieto di transito, sia veicolare che pedonale, sul guado provvisorio in caso di **allerta rossa**

Il divieto si applica a tutti i veicoli, compresi i mezzi di trasporto pubblico, i mezzi di soccorso e i mezzi adibiti alla raccolta differenziata.

PRESCRIVE

L'accesso al guado alternativo sito in adiacenza al ponte in oggetto quale attraversamento sia pedonale che veicolare, con le seguenti modalità:

1. Senso unico alternato a vista con precedenza ai mezzi in uscita dalla località Braia
2. la velocità massima consentita è di 10 km/h;
3. è obbligatorio mantenere una distanza di sicurezza di almeno 30 metri tra i veicoli;
4. In caso di emissione di allerta meteo di **livello rosso** da parte della Regione Liguria, il guado sarà vietato al transito sia veicolare che pedonale.
5. Divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore a 3,5 t

ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO

La Polizia Locale e le forze di polizia, sono incaricate di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza, e di segnalare tempestivamente al Sindaco eventuali criticità.

SANZIONI

L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada e dalle altre normative vigenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità).

PUBBLICAZIONE E NOTIFICA

La presente ordinanza, redatta in duplice originale, sarà:

1. pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cairo Montenotte;
2. affissa mediante apposita segnaletica stradale in conformità al Codice della Strada e al relativo Regolamento di esecuzione;
3. notificata ai residenti in località Braia;
4. trasmessa, per opportuna conoscenza, alla Prefettura di Savona, alla Polizia Locale, ai Carabinieri, ai Vigili del Fuoco, alla Croce Bianca di Cairo Montenotte e al servizio sanitario di emergenza.

Cairo Montenotte, 16/10/2024

IL SINDACO